

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria ed in prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016, N. 175 E S.M.I. . RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2020.

L'anno duemilaventuno addì ventuno del mese di dicembre alle ore 18,00 nella sede comunale;
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano

S I N D A C O	PRE	ASS
MAGNAFICO FERNANDO	SI	

C O N S I G L I E R I	PRE	ASS	C O N S I G L I E R I	PRE	ASS
1. GUGLIETTA ALESSIO	SI		8. NICELLI ROBERTO	SI	
2. VERARDI FRANCESCO	SI		9. ANTOGIOVANNI ANDREA	SI	
3. TRANI BRUNO		SI	10. GUGLIETTA PASQUALINO	SI	
4. MARROCCO MARTA	SI		11. IZZI PAOLA	SI	
5. SIMONE MAURO	SI		12. PIETROSANTO CARLO	SI	
6. GUGLIETTA ANGELO	SI				
7. MARROCCO SANDRO	SI				
Tot.				12	1

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Pia FIORE**;

Essendo legale il numero degli intervenuti, **assume la Presidenza il consigliere Guglietta Angelo** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio** che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n. 4 dell'ordine del giorno

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: **1. Marrocco Sandro 2. Nicelli Roberto 3. Guglietta Pasqualino**;

Illustra l'argomento il consigliere comunale Roberto Nicelli.

Uditi gli interventi dei **Consiglieri Comunali** che registrati su audio cassette e trascritti a mezzo del servizio di stenotipia, sono conservati agli atti del Comune e ancorchè non allegati materialmente al presente atto ne costituiscono parte integrante.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- ✓ i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;
- ✓ l'art. 42, comma 2, lett. e) del d.lgs. 267/2000 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali;
- ✓ il d.lgs. 175/2016 (modificato dal d.lgs. 100/2017), il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP);

Premesso che:

-l'art. 20 del TUSPP obbliga le pubbliche amministrazioni ad effettuare ogni anno l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette;

-se dall'esame emergono le condizioni elencate dal TUSPP, che impediscono il mantenimento della quota societaria, è necessario predisporre un "Piano di riassetto" che programmi razionalizzazioni, fusioni o soppressioni, liquidazioni o cessioni;

-il Piano di riassetto è completato da una relazione tecnica che specifica modalità e tempi di attuazione;

-la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, ha precisato che il processo di razionalizzazione delineato dal TUSPP si compone di revisione straordinaria *una tantum*, di cui all'art. 24, e revisione periodica normata dall'art. 20;

-i criteri indicati dal legislatore, relativi alla revisione straordinaria ed a quella periodica, sono gli stessi;

-quindi, continuano ad applicarsi le Linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie (delib. 19/SEZAUT/2017/INPR); ne consegue che:

1. la ricognizione annuale è obbligatoria ed è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
2. gli esiti sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali debbono motivare espressamente la scelta effettuata;
3. è necessaria una puntuale motivazione, per giustificare le operazioni riassetto o per legittimare la conservazione della partecipazione;
4. gli obblighi di revisione investono anche le partecipazioni di minima entità;

Dato atto che :

- ✓ la razionalizzazione periodica, in primo luogo, deve indagare il rispetto del vincolo di scopo e dei vincoli di attività fissati dall'art. 4 del TUSPP;
- ✓ inoltre, l'art. 20, comma 2, del TUSPP vieta di conservare partecipazioni in società:
- ✓ che siano prive di dipendenti o che vantino un numero di amministratori maggiore di quello dei dipendenti; che svolgano attività analoghe o simili a quelle di altre partecipate o di enti strumentali; che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- ✓ in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- ✓ qualora sia necessario contenere i costi di funzionamento o aggregare società che esercitano attività consentite;
- ✓ infine, è doveroso dismettere anche le partecipazioni che non soddisfino i parametri di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del TUSPP;

Considerato che:

la legge 145/2018 (aggiungendo all'art. 24 del TUSPP il comma 5-bis) ha introdotto una deroga provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal TUSPP;

il comma 3-bis dell'art. 16 del DL 73/2021 (aggiunto dalla legge 106/2021 di conversione dello stesso decreto) **ha prorogato la sospensione "anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019"**;

Rilevato che:

-l'art. 24 del TUSPP nel 2017 ha imposto la **Revisione straordinaria** delle partecipazioni societarie; tale provvedimento è stato approvato in data 28.09.201 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41,

-per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del **Piano operativo di razionalizzazione** del 2015 (commi 611 e 612, articolo 1, della legge 190/2014);

-il primo provvedimento di **Razionalizzazione periodica**, del 2018, è stato approvato in data 27.12.2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 (secondo il comma 11 dell'art. 26 del TUSPP);

-mentre, per gli esercizi 2019 e 2020, l'organo consiliare ha provveduto alla Razionalizzazione con le deliberazioni nn. 40 e 35;

-pertanto, dopo tali e tanti interventi di revisione delle partecipazioni, l'ente risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività svolta
Dir_1	02111020596	ACQUALATINA S.P.A.	0,39526	Gestione Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. 4 - Raccolta trattamento e fornitura di acqua (codice 36.00.00)- Raccolta e depurazione delle acque di scarico (Codice 37.00.00)
Dir_2	81003650595	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SUD PONTINO	4,147	Promozione della industrializzazione e dell'insediamento di altre attività produttive nelle aree comprese nel territorio di competenza.

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, è stata predisposta la Ricognizione 2021 delle società pubbliche possedute al 31.12.2020, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Piano che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

Attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);

Visto il Parere espresso dal Revisore dei Conti , Verbale n.7 del 17.12.2021 Prot. n. 11125 del 20.12.2021;

Ciò premesso, votando in forma palese (alzando la mano) all'unanimità dei voti;

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di approvare la Ricognizione 2021 delle società pubbliche possedute al 31.12.2020, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), (revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.);
3. Di dare atto che la Ricognizione effettuata non prevede alcun intervento di Razionalizzazione;
4. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3 del T.U.S.P.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione dall'esito identico;

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto e approvato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to GUGLIETTA ANGELO

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 21/12/2021



IL SEGRETARIO CAPO

MARIA PIA FIORE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune n.reg. 008 dal 10 GEN 2022 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì,

10 GEN 2022

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 21/12/2021

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 21/12/2021

IL RESPONSABILE

F.to Dott.ssa Assunta Rosato

Si esprime parere di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 21/12/2021

IL RESPONSABILE

F.to Dott.ssa ASSUNTA ROSATO

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

IL RESPONSABILE